



ORDINE dei MEDICI VETERINARI

Provincia di Pescara

Via Chieti, 5 - 65121 Pescara

Tel. 085/2056063

E-mail: segreteria@ordvetpescara.it - ordinevet.pe@pec.fnovi.it

Codice fiscale: 80020880680

Prot. n.

Pescara, 18/12/2024

Alla Dott.ssa Elena Sico
Direttrice del Dipartimento Agricoltura - DPD
elena.sico@regione.abruzzo.it
dpd@regione.abruzzo.it

Al Dott. Carlo Maggitti
Dirigente del Servizio Promozione delle filiere e
biodiversità Agraria
Ufficio Sostegno Settore Zootecnico
carlo.maggitti@regione.abruzzo.it
dpd019@regione.abruzzo.it

Oggetto: Bando per l'attivazione dell'intervento SRA30 – Benessere animale – Annualità 2024.
Osservazioni.

In riferimento all'intervento di cui all'oggetto, attivato dalla Regione Abruzzo al fine di contribuire agli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti dall'Unione Europea e segnatamente all'attuazione del Piano di azione nazionale promosso dal Ministero della salute per implementare l'applicazione del D.L.vo 122/2011 e D.L.vo 146/2001, si sottopongono alla Vs attenzione alcune considerazioni.

L'intervento prevede un sostegno a favore degli allevatori che volontariamente sottoscrivano una serie di impegni migliorativi delle condizioni di allevamento delle specie oggetto dell'intervento, oltre gli standard delle norme obbligatorie vigenti.

In merito all'Azione A) "Aree di intervento specifiche", che dovrebbe garantire criteri superiori riguardo ai metodi di produzione, la Regione Abruzzo ha individuato di fatto i settori di cui alle lettere a), b), d) e f) dell'articolo 46 del Regolamento Delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 sul benessere degli animali.

Area 1: acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento
Anzitutto non si comprende la sostituzione della parola "animali" con "allevamento": sono concetti molto diversi.

Sotto-azione 1.2 – Adozione di misure di controllo della qualità dell’acqua di abbeverata e dei foraggi.

- Il controllo di qualità (?) almeno due volte l’anno degli alimenti somministrati al bestiame mediante analisi standard dell’acqua di abbeverata non ha alcun senso nel caso in cui la stessa proviene dal sistema acquedottistico;
- La determinazione della presenza di micotossine nei foraggi è fuori luogo; il controllo di qualità (?) almeno due volte l’anno per la determinazione della presenza di micotossine nei mangimi aziendali rappresenta soprattutto un criterio di sicurezza alimentare e non specificatamente di benessere animale;
- Appare invece più logico che l’allevatore descriva nel manuale di corretta prassi operativa la modalità di controllo che esegue sui mangimi e foraggi da destinare ai propri animali

Sotto-azione 1.3 – Controlli sistematici affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento in aree confinate dei capi affetti da patologie.

- Non è comprensibile il controllo sistematico delle affezioni podali almeno due volte l’anno ed eventuale cura dei piedi da un tecnico abilitato. Il controllo dovrebbe riguardare qualsiasi patologia che vada a condizionare negativamente il benessere degli animali. Pertanto l’allevatore (oggi “operatore” secondo la nuova normativa) dovrebbe riportare, sul manuale di corretta prassi operativa, le modalità di controllo clinico dei propri animali, le modalità profilattiche e terapeutiche utilizzate ed indicare sulla piantina planimetrica, collegata al manuale, il luogo ad hoc (box infermeria) dove confinare eventuali animali affetti da patologie.

Sotto-azione 1.5 – Monitoraggio delle mastiti subcliniche dei capi in mungitura tramite analisi periodica delle cellule somatiche del latte.

- Si osserva quanto riportato nel punto precedente. Va inoltre sottolineato che il monitoraggio delle mastiti subcliniche delle bovine in mungitura, attraverso analisi periodiche sulla conta delle cellule somatiche, rappresenta soprattutto un criterio di sicurezza alimentare (rispetto dei parametri di composizione del latte) ed è una attività già obbligatoria per gli operatori che producono latte bovino per la commercializzazione. Per la specie ovi-caprina questo tipo di controllo, oltre a non essere previsto dalla norma, si presenta piuttosto indaginoso, poco pratico e di dubbia efficacia.

N.B. Per le sotto-azioni 1.1, 1.2, 1.3 ed 1.5 , il sistema di controllo non dovrebbe limitarsi alla sola documentazione, ma dovrebbe espletarsi anche in loco.

Area 2: condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, etc...

Anche in questo caso il glossario utilizzato appare improprio. Il termine “condizioni di stabulazione”, riportato nel Regolamento Delegato (UE)2022/126, è stato sostituito con “condizioni abitative”.

Sotto-azione 2.1 – Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti

- La registrazione degli interventi su un apposito registro appare un appesantimento burocratico. Considerato che il sistema di controllo è sia documentale che in loco, anche in questa sotto-azione sarebbe sufficiente descrivere, sul manuale di corretta prassi operativa, le modalità di controllo nei confronti di questi animali indesiderati, con la conservazione delle fatture di acquisto dei prodotti utilizzati per la disinfestazione/derattizzazione o copia del contratto con Ditta specializzata incaricata di questo tipo di attività.

Sotto-azione 2.2 – Igiene, pulizia e disinfezione dei locali e della strumentazione degli interventi effettuati

- Vale quanto osservato in merito alla sotto-azione 2.1

Sotto-azione 2.4 – Utilizzo/miglioramento della gestione della lettiera, con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e della quantità di paglia utilizzata

- Anche in questo caso, in considerazione che il sistema di controllo è sia documentale che in loco, è più logico che l'allevatore/operatore descriva sul manuale di corretta prassi operativa la modalità ed il materiale utilizzato per il rinnovo della lettiera, evitando un inutile appesantimento burocratico.

Sotto-azione 2.5 – Controllo periodico e taratura dell'attrezzatura e degli impianti in allevamento, compresi gli impianti di mungitura

- Nell'ottica del benessere animale, il controllo e la manutenzione degli impianti di mungitura almeno due volte l'anno non è attinente, a differenza di quanto previsto nell'ambito della sicurezza alimentare, in quanto un errato funzionamento potrebbe condizionare negativamente i requisiti di composizione del latte. Inoltre nella specie ovi-caprina è ancora in uso la mungitura a mano. Il controllo invece delle attrezzature e soprattutto degli impianti di ventilazione forzata avrebbero un significato importante per gli allevamenti intensivi di specie, come l'aviare e la cunicola, non ammesse al sostegno.

Area 4: accesso all'aperto e al pascolo

Sotto-azione 4.6 – Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo

- Non si comprende la ratio di questa sotto azione. Perché per le malattie parassitarie e non per quelle infettive virali e batteriche? Pertanto si ribadisce quanto già espresso in riferimento alla sotto-azione 1.3. *“l'allevatore (oggi “operatore” secondo la nuova normativa) dovrebbe riportare, sul manuale di corretta prassi operativa, le modalità di controllo clinico dei propri animali, le modalità profilattiche e terapeutiche utilizzate”*.

Area 5: pratiche per evitare la mutilazione e la castrazione di animali

Sotto-azione 5.1 – Uso di analgesici e antinfiammatori in caso di castrazione (solo se l'intervento è indispensabile)

- La registrazione dell'intervento veterinario su apposito quaderno di operazioni di stalla è superflua, visto l'obbligo di registrazione informatica dei medicinali veterinari sul sistema VETINFO/RE. La modalità di castrazione, qualora fosse effettivamente eseguita, andrebbe descritta sul manuale di corretta prassi operativa.

Sotto-azione 5.2 – Uso del termocauterio o pasta chimica per l'enucleazione dell'abbozzo corneale non oltre le 3 settimane di vita se indispensabile in relazione al sistema di stabulazione praticato

- Anzitutto si ritiene che l'uso del termocauterio sia da proibire, a differenza della pasta chimica. Inoltre la registrazione dell'intervento veterinario in apposito quaderno di operazioni di stalla rappresenta un inutile appesantimento burocratico. Sarebbe più logico e trasparente descrivere sul manuale di corretta prassi operativa se l'operazione in stalla di enucleazione dell'abbozzo corneale venga o meno eseguito e nel caso venisse effettuato per quale motivazione e con quale modalità .

Per quanto sopra esposto, considerato che il controllo da parte di codesta Amministrazione è sia di tipo amministrativo che in loco (documentale), l'attivazione di un manuale di corretta prassi operativa completo per ogni sotto-azione, non obbligatorio rispetto alla normativa vigente ma auspicabile, rappresenterebbe da un lato un valido aiuto per l'attività dell'allevatore, dall'altro un miglioramento della gestione della mandria anche sotto l'aspetto del benessere animale. Restando in attesa di un auspicabile incontro utile anche al fine di argomentare ulteriormente le osservazioni al Bando in oggetto, saluto cordialmente.

Il Presidente dell'Ordine
Dr. Nicola De Luca

Recapito personale Dr. Nicola De Luca:
e-mail: nicoladeluca8@virgilio.it
recapito telefonico: 337669672